



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

**Corso di laurea magistrale in International Marketing, Management and
Organization**

Classe di laurea magistrale n. LM-77

Dipartimento di riferimento DIES

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.
2. Il corso di laurea magistrale ha attivato una Convenzione per Double Degree con CUAS - Carinthia University of Applied Sciences che disciplina le modalità di conseguimento del doppio titolo.

Art. 3 Organi del Corso di Studio

1. Sono organi necessari del Corso di Studio:
 - a) il Consiglio di Corso di Studio;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studio:
 - d) il Comitato di indirizzamento.
 - e) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studio provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di corso di studio può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali
7. Il Consiglio nomina al proprio interno la Commissione Didattica composta da docenti (e integrata ove possibile da studenti), al fine di gestire principalmente le istanze relative alle carriere degli iscritti. Il Consiglio può altresì nominare Commissioni specifiche finalizzate al monitoraggio e all'implementazione della struttura del corso.

Art. 4 **Piano degli studi**

1. Il piano degli studi, come stabilito dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.
3. Gli studenti che partecipano alla mobilità internazionale per il conseguimento del double degree c/o la Carinthia University of Applied Sciences, possono predisporre un piano di studio individuale in base a quanto previsto nell'apposita Convenzione.

Art. 5 **Accesso al corso di laurea magistrale**

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
2. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso di una laurea (ex DM 509 e/o DM 270 o ordinamenti previgenti) del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari:

almeno 48 crediti negli ambiti disciplinari economico, aziendale, quantitativo e giuridico, con un minimo di 24 CFU in ambito aziendale. Gli ambiti sono definiti come segue:

- ambito economico: SSD SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P12;
- ambito aziendale: SSD SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P11, SECS-P13, ING-IND/35;
- ambito quantitativo: SSD SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-S/06, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09;
- ambito giuridico: SSD IUS/01, IUS/04, IUS/07, IUS/12, IUS/09.

livello B2 lingua inglese

Lo studente deve inoltre possedere le seguenti conoscenze:

- la conoscenza della micro e della macroeconomia;
- la conoscenza della matematica generale, della matematica finanziaria e della statistica;
- la conoscenza del diritto privato e del diritto commerciale;
- la conoscenza specifica dei profili concettuali, tecnico-operativi, giuridici e quantitativi relativi alle aree di amministrazione e controllo e di management e organizzazione;
- la conoscenza dello specifico lessico economico in lingua inglese.

Tali conoscenze e l'adeguatezza della personale preparazione degli studenti, nonché la capacità di utilizzare la lingua inglese ad un livello avanzato, verranno verificate da una apposita commissione del Consiglio di corso di studi secondo un calendario che verrà pubblicato nella home page del

corso di studio.

Gli studenti che avranno conseguito un voto di laurea superiore o uguale a 90/110 sono esclusi dalla verifica della personale preparazione.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere effettuate prima della verifica della preparazione individuale di cui al successivo comma.
4. L'accertamento del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione è effettuato a cura della Commissione Didattica del corso di laurea magistrale secondo quanto indicato al comma 2 del presente articolo.
5. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 6 Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate sulla base di apposite convenzioni dal preposto ufficio di Ateneo in collaborazione con un componente del Consiglio di corso di laurea appositamente incaricato.

Art. 7 Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi di laurea in lingua inglese, elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore. I contenuti devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
3. I criteri per l'attribuzione del punteggio finale sono declinati come segue: a) Media dei voti acquisiti negli insegnamenti del biennio, esclusi stage, prove di idoneità e insegnamenti in sovrannumero, ponderata per il peso specifico espresso in cfu. b) Qualità dell'elaborato, atta a stimolare l'acquisizione di competenze specialistiche e trasversali attraverso l'approfondimento di temi specifici in autonomia organizzativa e con la supervisione tecnico-scientifica di un docente. Il valore da attribuire va da 0-11, sulla base del giudizio del relatore e della Commissione di laurea. La Commissione ha la possibilità di respingere il candidato qualora la dissertazione sia ritenuta insoddisfacente. L'attribuzione della lode è subordinata al conseguimento di una delle seguenti condizioni: 1) raggiungimento di un punteggio finale >110; 2) valutazione della tesi e della carriera. L'attribuzione della lode richiede il parere favorevole di tutti i componenti della Commissione.
4. Gli studenti che partecipano alla mobilità internazionale presso la Carinthia University of Applied Sciences in Convenzione per il rilascio del Double Degree sosterranno la prova finale in base a quanto previsto nell'apposita Convenzione e nelle linee guida pubblicate nel sito di Ateneo.

Art. 8 Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel regolamento didattico.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 9 Curricula

1. Non sono previsti Curricula.

Art. 10 Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative sono definite dal Consiglio di Corso. Come indicato nella SUA-cds la modalità è convenzionale e la lingua di erogazione è l'inglese.
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare: 8 ore dedicate a lezioni frontali; attività didattiche equivalenti; esercitazioni; laboratorio; più 17 ore dedicate allo studio individuale e/o attività seminariali.

Art. 11 Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento delle attività formative dedicate al tirocinio, lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 12 Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 13 Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai prevalenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto;
 - c) valutazione del curriculum da parte della Commissione Didattica.

3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 14

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.